Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 17 agosto 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile . . . . Pag. 4122

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1724**.

Trasformazione della Scuola tecnica industriale di Cividale del Friuli in Scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Udine . . . . Pag. 4122

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1966, n. **622**.

Prelevamento di L. 40.077.796 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . Pag. 4124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. **623**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma di Gesù Maestro, nel comune di Ofena (L'Aquila) Pag. 4124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. **624**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi », con sede in Chiari (Brescia) . . Pag. 4124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966.

Ricostituzione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'I.N.P.S. Pag. 4124

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) . . . . Pag. 4125

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Nomina di un componente della Commissione tecnica presso il Ministero della sanità, prevista all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 . . . . . Pag. 4126

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Castelsardo (Sassari) . . Pag. 4126

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Istituzione a Milano di una Sezione del Servizio pubblico di controllo per le pietre preziose di Valenza (Alessandria). Pag. 4128

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4131

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato: Esito di ricorso . . . . Pag. 4131

Ministero delle finanze: Esito di ricorsi . . . Pag. 4131

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna . . . . Pag. 4131

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ottaviano (Napoli) . . . Pag. 4131

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del Lima Pistoiese, con sede in Cutigliano (Pistoia) . . . . Pag. 4131

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) Pag. 4131

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 4131

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Avviso relativo alla modifica della composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per esami indetti il 4 febbraio 1966, i cui bandi sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1966 . . . Pag. 4132

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità . Pag. 4132

Ministero della difesa:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli, per la nomina di venti maggiori medici di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare Pag. 4135

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami, per la nomina di otto sottotenenti delle Armi navali in servizio permanente effettivo - ruolo speciale Pag. 4135

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami, per la nomina di un sottotenente delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo - ruolo speciale Pag. 4135

Ufficio medico provinciale di Savona: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona Pag. 4136

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

RUSSANO Pasquale, guardia di pubblica sicurezza, il 18 luglio 1964 in Lecce, Lido San Cataldo.

CELLA Antonio Teresio, il 4 ottobre 1964 in Pavia, località Cassinino.

DE PAOLI Giancarlo, vigile urbano, il 4 ottobre 1964 in Pavia, località Cassinino.

RINI Antonino, vigile del fuoco, il 14 ottobre 1964 in Palermo.

SAITTA Giuseppe, vigile del fuoco, il 14 ottobre 1964 in Palermo.

DE BLASIO Antonio, vigile del fuoco, il 25 ottobre 1964 in Puglianello (Benevento), località Mazzuccaro.

DE LUCA Angelo, vigile del fuoco, il 25 ottobre 1964 in Puglianello (Benevento), località Mazzuccaro.

PACILIO Sabato, vigile del fuoco, il 25 ottobre 1964 in Puglianello (Benevento), località Mazzuccaro.

ALBER Karl, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

BERGAMO Dino, brigadiere dei carabinieri, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

ENNEMOSER Johann, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

FIORI Alessandro, carabiniere, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

HALLER Giuseppe, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

KONIGSRAINER Giovanni, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

MARTI Mario, brigadiere dei carabinieri il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

PICHLER Albert, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

PICHLER Antonio, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

PINGGERA Oswald, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

PLATTER Antonio, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

SANTARSIERO Nicola, carabiniere, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

SCHENK Giovanni, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

SCHENK Guglielmo, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

SCHWARZ Giacomo, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

SCHWARZ Rainhard, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

SECCI Giovanni, carabiniere, il 5-6 dicembre 1964 in San Martino in Passiria - Monteclava (Bolzano).

LISTUZZI Giovanni, il 6 dicembre 1964 in Venezia.

CIPOLLETTA Gerardo, vigile del fuoco, il 31 dicembre 1964 in Salerno.

MONETTI Giuseppe, il 31 dicembre 1964 in Salerno.

POLICHETTI Pasquale, il 31 dicembre 1964 in Salerno.

POSTIGLIONE Angelo, il 31 dicembre 1964 in Salerno.

SALZANO Francesco, il 31 dicembre 1964 in Salerno.

CORTELLA Armano, cantoniere provinciale, il 5 gennaio 1965 in Tarano, frazione San Polo (Rieti).

FELICIANGELI Gaspare, guardia comunale, il 5 gennaio 1965 in Tarano, frazione San Polo (Rieti).

AZZARA' Annita, il 18 gennaio 1965 in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

ONGARATO Gabriele, il 25 marzo 1965 in Noale (Venezia).

DE ANGELIS Luciano, vigile del fuoco volontario temporaneo, il 14 giugno 1965 in Anzio (Roma).

SCIACCA Salvatore, il 25 giugno 1965 in Marsala (Trapani), località Villapetrosa.

CIOMEI Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 20 luglio 1965 in Marina di Pisa.

GIORGI Alcide, guardia di pubblica sicurezza, il 20 luglio 1965 in Marina di Pisa.

FIORITO Renato, il 1° settembre 1965 in Città della Pieve, località Laghetto 2° (Perugia).

FIORITO Ovidio, il 1° settembre 1965 in Città della Pieve, località Laghetto 2° (Perugia).

CUFFARI Salvatore, carabiniere, il 2 settembre 1965 in San Vito Lo Capo (Trapani).

(5264)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1724**.

Trasformazione della Scuola tecnica industriale di Cividale del Friuli in Scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 19 luglio 1955, con il quale a decorrere dal 1° ottobre 1951 è stato istituito l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Udine;

Considerato che in Cividale del Friuli funziona una Scuola tecnica industriale;

Considerata la necessità che tale Scuola, per il migliore perseguimento dei propri compiti istituzionali, in rapporto alle esigenze economiche della zona ed alle richieste della popolazione scolastica locale, venga trasformata in Scuola coordinata dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Udine;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla detta trasformazione;

Considerata, inoltre, l'opportunità di adeguare formalmente l'organizzazione dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Udine allo sviluppo da esso assunto;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Udine già in atto, per ragioni di servizio, secondo il nuovo ordinamento e con il relativo organico dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, viene aggiunto il seguente terzo comma:

« A decorrere dal 1° ottobre 1964 la Scuola tecnica industriale di Cividale del Friuli è trasformata in Scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Udine, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola tecnica già in atto ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, è sostituito dal seguente:

« Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole porfessionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:

congegnatore (triennale) n. 8 sezioni;
tornitore (triennale);
meccanico riparatore di automezzi (triennale);

Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:

elettricisti in b.t. (triennale) n. 2 sezioni;
riparatore apparecchi radio (triennale);

Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per:

aiuto assistente edile (triennale);
muratore (biennale) n. 2 sezioni;
carpentiere in legno (biennale);

Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:

mobiliere (triennale) n. 2 sezioni ».

Art. 3.

Il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, si applica con effetto dal 1° ottobre 1964 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, si trovi in servizio presso la Scuola professionale coordinata di Cividale del Friuli derivante dalla trasformazione della preesistente Scuola tecnica per l'industria e l'artigianato di Udine.

Art. 4.

Il contributo previsto all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, è elevato da L. 66.000.000 a L. 335.800.000.

Art. 5.

La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1567, dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Udine viene sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1964.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 82. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Udine

N. 8 sezioni per congegnatore (triennale);
N. 1 sezione per tornitore (triennale);
N. 1 sezione per meccanico riparatore di automezzi (triennale);
N. 2 sezioni per elettricista in b. t. (triennale);
N. 1 sezione per riparatore apparecchi radio (triennale);
N. 1 sezione per aiuto assistenza edile (triennale);
N. 2 sezioni per muratore (biennale);
N. 1 sezione per carpentiere in legno (biennale);
N. 2 sezioni per mobiliere (triennale).
Per complessive classi N. 70.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside	1
2. Cattedre	20
3. Insegnanti T. P.	21
4. Segretario economo	2
5. Applicati .	13
6. Aiutanti tecnici	13
7. Magazzinieri	2
8. Personale di servizio .	18
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 686 ore settimanali;	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	20

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1966, n. **622**.

Prelevamento di L. 40.077.796 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 64 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, con il quale furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1965;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presenta, al 31 dicembre 1965, una disponibilità di lire 223.384.086;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per l'esercizio 1965, il prelevamento di lire 40.077.796 (Quarantamilionisettantasettemilasettecentonovantasei) da imputare al capitolo 201 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 206 dello stato di previsione della spesa « Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere ».

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1966

SARAGAT

SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. **623**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma di Gesù Maestro, nel comune di Ofena (L'Aquila).

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° maggio 1965, integrato con due dichiarazioni del 9 settembre 1965 e 18 febbraio 1966, relativo alla erezione della Curazia autonoma di Gesù Maestro, in contrada Colle della Capanna del comune di Ofena (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. **624**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi », con sede in Chiari (Brescia).

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi », con sede in Chiari (Brescia), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966.

Ricostituzione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'I.N.P.S.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 1954, n. 141, sul riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1962 relativo alla ricostituzione del Comitato amministratore della Cassa in questione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione dell'Organo predetto in seguito alla scadenza del quadriennio di durata in carica;

Considerato che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni medesime;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituita come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o di impedimento, uno dei vice presidenti.

Membri:

Aghina dott. Giacomo e Tucci avv. Vittorio, in rappresentanza dei datori di lavoro della marina da traffico;

Cefalù dott. Franco, in rappresentanza dei datori di lavoro della marina da pesca;

Guala dott. Ezio, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'armamento minore;

Beretta com.te Paolo, in rappresentanza dei dirigenti di mare e di terra;

Auricchio dott. Giuseppe, Caruso dott. Enzo, Di Meglio cap. Pasquale, Felici cap. L. C. Giulio e Mucci com.te Luigi, in rappresentanza del personale marittimo tecnico e amministrativo e di quello di terra della marina da traffico;

Ballarin Renato e Cipolla avv. Romolo, in rappresentanza del personale marittimo e di terra della marina da pesca;

Astarita dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale del lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1966

SARAGAT

BOSCO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1966
Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 34

(6425)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) — al quale la legge assegna trenta membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Le profonde divergenze tra le correnti impedivano che si costituisse una valida maggioranza, tanto che il sindaco e la Giunta potevano essere eletti mercè la compiacente astensione di alcuni gruppi.

In tali condizioni, peraltro, l'attività degli organi comunali veniva necessariamente limitata all'ordinaria amministrazione e se pure una proposta di revoca del sindaco avanzata da quattordici consiglieri veniva, infine, respinta a maggioranza nella seduta di terza convocazione, non riusciva possibile ottenere lo speciale *quorum* di suffragi (maggioranza assoluta dei consiglieri in carica) richiesto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione del 1966, date le deficitarie condizioni di esso.

Ed invero, in una prima seduta tenuta il 20 aprile c.a. lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta otteneva quindici voti favorevoli ed altrettanti contrari, per cui non risultava approvato.

Attesa la necessità di assicurare al più presto l'adozione dell'atto relativo, indispensabile per il regolare funzionamento dei pubblici servizi d'istituto, il prefetto disponeva una convocazione d'ufficio del Consiglio comunale per il 3 e 4 maggio, richiamando, nel relativo provvedimento, l'attenzione dei consiglieri sulla necessità di far luogo all'adempimento in questione, a scanso di provvedimenti di rigore.

Peraltro, nella seduta di prima convocazione, la votazione sul bilancio aveva ancora esito paritario ed infruttuosa risultava pure una successiva seduta indetta dalla Giunta per il 13 seguente.

Allo scopo allora di porre il Consiglio inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente carenza in ordine ad un preciso ed essenziale adempimento di legge, il prefetto — con decreto del 17 maggio, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva un'ulteriore convocazione di quell'organo per i giorni 23 e 24 maggio u.s., con l'esplicita diffida a provvedere all'approvazione del bilancio a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito in quanto nella seduta di prima convocazione il bilancio otteneva, ancora una volta, soltanto 15 voti favorevoli, insufficienti per l'approvazione.

Ritenuta ormai acquisita definitivamente la prova dell'assoluta incapacità del predetto Consiglio comunale di assicurare un efficiente governo del civico ente, il prefetto ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323 provvedendo, quindi, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del Consiglio comunale di Ascoli Satriano, ad onta della formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento stesso dell'Amministrazione, e considerato che gli eventuali rimedi in via straordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con parere espresso nell'adunanza del 6 luglio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ascoli Satriano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dottor Eduardo Lupoli.

Roma, addì 29 luglio 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insuperabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1966, malgrado le numerose sedute all'uopo indette, persistentemente violando così, ad onta dei richiami e della formale diffida del prefetto, un tassativo obbligo di legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 luglio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ascoli Satriano è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Eduardo Lupoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966

SARAGAT

TAVIANI

(6501)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Nomina di un componente della Commissione tecnica presso il Ministero della sanità, prevista all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi che, all'art. 9, istituisce una Commissione tecnica con funzioni consultive presso il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1964, registro n. 7 Sanità, foglio n. 38, concernente la composizione della Commissione per il quadriennio 1964-1967;

Rilevata la necessità di provvedere alla sostituzione del componente della Commissione prof. Bartolo Maymone, deceduto;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 27 gennaio 1966, n. 14368, concernente la designazione di un rappresentante degli allevatori per la sostituzione del prof. Bartolo Maymone;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Pietro Mazziotti Di Celso, è chiamato a far parte della Commissione tecnica con funzioni consultive presso il Ministero della sanità, prevista all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, in sostituzione del prof. Bartolo Maymone, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1966
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 171

(6533)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Castelsardo (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 maggio 1961 e del 16 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Castelsardo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castelsardo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo sopracitato la zona demaniale marittima costituente le banchine portuali;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che l'intera zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è tutto un susseguirsi di quadri naturali di eccezionale bellezza, costituiti da valli

solitarie ove la più varia flora mediterranea cresce in rigogliosa libertà alternandosi a volte a scure macchie di querce di sughero, il terreno aspro e sassoso, lavorato dall'erosione dell'acqua e del vento, assume forme straordinarie e orografia particolare quasi enorme scultura della natura, la costa rocciosa alternata da lunghissime spiaggie, con il pittoresco promontorio su cui sorge la fortezza del Castelsardo del sec. XI, forma un complesso caratteristico avente straordinario valore estetico e tradizionale, contenendo inoltre punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Costelsardo (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dal vincolo s'intende esclusa la zona demaniale marittima costituente le banchine portuali.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Castelsardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 *maggio* 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di maggio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) Revisione dei vincoli nella zona di Castelsardo;

(*Omissis*).

Si passa al n. 5) dell'ordine del giorno. Il vice presidente insiste sulla bellezza delle coste comprese nel territorio di Castelsardo ed accenna alla eccessiva ristrettezza dei vincoli parziali, già apposti in passato, limitati fra la strada statale ed il mare; il cav. Aldo Melis illustra la necessità che tale vincolo giunga fino al crinale dei monti visibili dal mare e si spinga ben addentro nella zona attorniante lo stupendo paese fortezza di origine romanica. All'unanimità la Commissione accetta che zone vincolate in passato siano conglobate in una sola più ampia zona i cui confini sono appresso descritti e segnati nell'allegato grafico alla scala 1:25.000.

(*Omissis*).

Il comune di Castelsardo è interamente vincolato.

(*Omissis*).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il vice presidente: CARITÀ

Il segretario: CAREDDU

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale delle decisioni rese note con verbale del 16 maggio 1961, relativamente al comune di Castelsardo.

(*Omissis*).

In assenza del presidente il vice presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, dopo avere constato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 maggio 1961.

Innanzitutto conferma l'inclusione dell'intero territorio di Castelsardo negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Indi aggiunge la motivazione seguente:

Il territorio compreso fra il Riu Pedras, ad ovest, e l'inizio del « Campo de Coghinas », ad est, e le vette dei monti dell'interno, secondo una linea distante circa cinque chilometri dalla costa, è tutto un susseguirsi di quadri naturali di particolare bellezza, fatto di valli solitarie ove olivastri, lentischio, timo ed ogni più varia flora mediterranea, crescono in rigogliosa libertà, alternandosi talvolta a scure macchie di querce da sughero. Il terreno è aspro e sassoso, quasi sempre di tonalità grigia, lavorato dall'erosione di acqua e di vento, sì da assumere una forma straordinaria, una orografia particolare, quasi enorme scultura della natura. Da tale scenario, attraverso l'aprirsi spesso improvviso di valli profonde, domina in lontananza l'azzurro del mare delle Bocche di Bonifacio, spesso di selvaggia e tempestosa bellezza. La zona litoranea è costituita da una lunga testata di roccia, di poco meno di quindici chilometri, che scende assai rapidamente nel mare, ma è divisa, sopratutto nel tratto occidentale, da lunghissime spiagge. La parte orientale, a cominciare dalla regione di Frigiano, si fa più aspra, addentrandosi d'improvviso nel mare con l'enorme promontorio su cui sorge Castelsardo, fortezza innalzata nel sec. XI dai genovesi e sempre considerata di fondamentale importanza nella storia dell'isola come « Chiave della Sardegna ». All'importanza storica si aggiunge quella estetica e paesistica, che fa della fortificazione e, genericamente, di tutto il complesso dell'abitato un insieme di cose che compongono un caratteristico aspetto avente straordinario valore estetico e tradizionale.

In considerazione di quanto sopra e ribadendo la particolare importanza, come successione di quadri naturali e di punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo delle suddette bellezze. La Commissione ritiene pienamente giustificata l'inclusione negli elenchi, di cui all'articolo 2 della legge 1497, dell'intero territorio comunale di Castelsardo.

Letto, approvato e sottoscrito.

Il vice presidente: CARITÀ

Il segretario: CAREDDU

(6410)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Istituzione a Milano di una Sezione del Servizio pubblico di controllo per le pietre preziose di Valenza (Alessandria).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti il testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1767, concernente i laboratori chimico-merceologici delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 13 novembre 1956, con il quale è stato istituito, presso l'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato « Benvenuto Cellini », in Valenza (Alessandria), il Servizio pubblico di controllo per le pietre preziose e le perle, affidato alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria;

Viste le deliberazioni n. 1 del 19 febbraio 1964 e n. 3 del 2 febbraio 1966 della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria e le deliberazioni n. 292 dell'11 marzo 1964 e n. 254 del 25 marzo 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, che propongono di istituire in Milano una Sezione di detto Servizio, a cura ed a spese della precitata Camera di Milano;

Decreta:

1. — E' autorizzata la istituzione — a cura ed a spese della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano — di una Sezione in Milano, del Servizio pubblico di controllo per le pietre preziose e le perle, affidato alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria dal decreto interministeriale 13 novembre 1956.

2. — L'organizzazione e la direzione del Servizio spettano alle due Camere di commercio, industria e agricoltura, competenti per territorio.

3. — Per l'espletamento degli adempimenti tecnico-scientifici inerenti al Servizio, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria si vale della collaborazione del Laboratorio gemmologico dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Benvenuto Cellini » di Valenza, mentre la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano predispone per la Sezione un laboratorio adeguatamente attrezzato.

4. — Gli adempimenti di carattere tecnico-scientifico, sia della Sezione di Valenza, sia della Sezione di Milano, sono curati — in veste di analista-direttore del Laboratorio gemmologico — dall'insegnante di gemmologia dell'Istituto « Benvenuto Cellini » di Valenza che, se necessario, può essere coadiuvato da altre persone tecnicamente preparate, da lui proposte e ritenute idonee, previa autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura competente.

5. — Alla segreteria del Servizio della sede di Valenza è preposto un funzionario di concetto di apposita sezione dei ruoli camerali, coadiuvato dal personale d'ordine e subalterno necessario. Peraltro la Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria può servirsi di personale in servizio presso il laboratorio, da essa espressamente incaricato, previa intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Istituto « Benvenuto Cellini » di Valenza. Per la Sezione di Milano il personale amministrativo è messo a disposizione da quella Camera di commercio, industria e agricoltura.

6. — Le Camere di commercio, industria e agricoltura di Alessandria e di Milano sono autorizzate a rilasciare le certificazioni ufficiali di analisi gemmologiche, attraverso la sede e la Sezione del Servizio pubblico di controllo di cui all'art. 1 e secondo le norme dell'unito regolamento.

7. — Per i diritti di analisi e di certificazione le Camere di commercio, industria e agricoltura di Alessandria e di Milano, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale statale « Benvenuto Cellini » di Valenza, applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto interministeriale 13 novembre 1956.

8. — La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria corrisponde all'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Benvenuto Cellini » di Valenza un contributo annuo di L. 1.000.000 (un milione) a titolo di concorso alle spese di funzionamento del Laboratorio gemmologico per il Servizio di cui all'art. 1.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Regolamento per il funzionamento del pubblico Servizio di controllo per le pietre preziose e le perle.

Art. 1.

In relazione al decreto interministeriale 13 novembre 1956 col quale è stato affidato alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria il Servizio pubblico di controllo per le pietre preziose e le perle, esplicato dal Laboratorio gemmologico dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Benvenuto Cellini » di Valenza, è istituita la Sezione di Milano di detto Servizio, che opera nel laboratorio allestito a cura ed a spese di quella Camera di commercio, industria e agricoltura nel Palazzo dei Giureconsulti, in via Mercanti n. 2.

Art. 2.

Il Servizio è a disposizione di chiunque desideri sottoporre pietre preziose, perle, coralli, ecc. alla analisi per l'accertamento della loro origine, sia essa naturale o artificiale, nonchè per la identificazione delle pietre preziose naturali nelle loro numerose varietà facilmente confondibili tra di loro per somiglianza di aspetto, colorazione, ecc.

Il Servizio effettua inoltre, l'accertamento della purezza dei diamanti e delle altre pietre preziose e la ricerca di tutte quelle eventuali imperfezioni che le pietre stesse possono presentare; la distinzione tra perle naturali, perle di coltivazione, perle false, nonchè la distinzione, attraverso rilievi macro-microfotografici, di specifici caratteri appartenenti ad una data gemma.

Tali accertamenti vengono compiuti agli effetti di eventuali contestazioni giuridiche, per la assicurazione di gioielli in genere, per la identificazione di pietre, di vezzi di perle, ecc., a mezzo di radiografie, fotografie, rilievi microfotografici di caratteristiche della superficie delle perle, etc.

Art. 3.

La segreteria del Servizio, sia della sede, sia della Sezione, deve provvedere alla regolare tenuta dei seguenti registri:

a) protocollo;
b) ricevute di accettazione gioielli;

c) certificati rilasciati e diritti percepiti;
d) analisi effettuate;
e) registro di carico e scarico agli effetti assicurativi dei gioielli in deposito.

Essa cura inoltre:

I) la tenuta di un casellario, nel quale è raccolta e conservata, per ogni analisi effettuata, unitamente alla copia del certificato rilasciato, tutta la documentazione relativa (radiografie, diagrammi di diffrazioni, macro e micro-fotografie, fotografie, ecc.);

II) la custodia dei gioielli ritirati per l'analisi, fino al momento della riconsegna all'interessato;

III) il rilascio dei certificati di analisi sulla base delle risultanze del registro delle analisi compilato dall'analista;

IV) la riscossione dei diritti di analisi, secondo le modalità che sono fissate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Benvenuto Cellini » di Valenza.

Art. 4.

I registri e la numerazione dei documenti relativi alla Sezione portano l'indicazione della sigla MI.

Art. 5.

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura competente.

Art. 6.

Accettazione e riconsegna dei gioielli

La consegna dei gioielli da sottoporre a controllo può essere fatta:

a) direttamente dall'interessato;
b) per tramite di un incaricato;
c) a mezzo posta - in plico assicurato;

e deve avvenire presso i locali della sede o della Sezione durante l'orario di servizio.

Di ogni consegna deve essere rilasciata ricevuta numerata, staccata dall'apposito registro, nella quale devono essere chiaramente indicati il nome e la qualifica di chi la effettua, il numero delle perle o delle pietre sfuse e la presunta specie di queste - ovvero la sommaria descrizione dei gioielli per le pietre e le perle montate.

Detta descrizione ha unicamente valore indicativo dei gioielli presi in consegna e prescinde da ogni riconoscimento della autenticità o del pregio degli stessi.

Per le consegne effettuate tramite posta debbono essere registrati gli estremi del plico assicurato.

La riconsegna dei gioielli e delle pietre viene effettuata - salvo che sia espressamente richiesta per iscritto dall'interessato una diversa procedura - alla stessa persona e con lo stesso mezzo usato per la consegna, contro restituzione della ricevuta rilasciata, debitamente firmata dal ricevente. Nel caso di spedizione per posta, nell'apposito spazio riservato alla firma per il ritiro, viene applicato lo scontrino di spedizione rilasciato dall'ufficio postale.

Di ogni ricevuta, col sistema del ricalco, vengono compilati tre esemplari di diverso colore, portanti l'indicazione « originale », « Laboratorio », « Atti ». I primi due sono staccabili dal registro mediante perforazione. L'originale viene consegnato all'interessato che lo restituirà firmato all'atto del ritiro dei gioielli. Nel caso di invii per posta, detto originale è trattenuto dalla segreteria locale e completato dello scontrino di rispedizione.

Detti originali sono conservati, in ordine numerico progressivo, in apposito raccoglitore.

Il materiale da sottoporre ad analisi, a cura della segreteria locale, è racchiuso in apposito sacchetto trasparente e contraddistinto col numero della ricevuta rilasciata.

Art. 7.

Tutte le varie fasi ed i risultati delle analisi debbono essere minuziosamente segnati a cura dell'analista sull'apposito registro indicato alla lettera *d*) dell'art. 3.

Per le pietre debbono essere indicate le caratteristiche di peso, misura, qualità (denominazione scientifica e specificazione dell'origine naturale o artificiale), nonchè la indicazione della qualità della gemma in termini dell'uso commerciale.

Per le perle singole sono indicate le caratteristiche di peso, misura e la dichiarazione della loro origine: naturale, di coltura o false (imitazioni).

Per i fili di perle, i dati di peso partono dalla perla centrale del filo, poi, a coppie, nelle varie dimensioni delle perle, scalando sino ai due capi del filo stesso.

Ogni oggetto esaminato, a cura del personale tecnico del laboratorio, viene rinchiuso in sacchetto trasparente (confezionato in modo da garantire la impossibilità di apertura e di sostituzione degli oggetti) che va contrassegnato con numero progressivo del registro di analisi e corrispondente al numero del certificato.

Art. 8.

Certificazioni

Di ogni analisi eseguita è redatto a cura della segreteria un certificato conforme ai modelli allegati, contenente tutte le indicazioni stabilite dall'analista nell'apposito registro delle analisi.

Detto certificato reca le firme dell'analista direttore del Laboratorio e quella del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura competente o di chi da lui delegato, oltre al timbro a secco della Camera stessa con la indicazione « Servizio pubblico di controllo per le pietre preziose e le perle ».

Ogni certificato di analisi deve inoltre essere completato da un sigillo di ceralacca, recante impresso il numero del certificato stesso (preceduto dalla sigla « AL » ovvero « MI » a seconda del laboratorio che lo rilascia) e la indicazione del termine commerciale: *fine* per tutte le pietre e le perle di origine naturale, e del termine scientifico-commerciale: *sintesi, coltura, imitazione* per tutte le pietre e le perle di origine artificiale.

Il suddetto sigillo di ceralacca è di colore *oro* per le pietre e le perle naturali e di colore *argento* per le pietre sintetiche ed imitazioni e per le perle di coltura od imitazioni.

Detto sigillo è apposto sul sacchetto trasparente, contenente i gioielli o le gemme analizzate.

Di ogni certificato, contemporaneamente all'originale, deve essere redatta una copia per gli atti d'ufficio.

A richiesta dell'interessato possono essere rilasciate copie fotostatiche dei certificati.

Per ogni analisi effettuata e per ogni certificato rilasciato verranno percepiti i diritti di analisi e di certificazione di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 13 novembre 1956, oltre al rimborso della tassa di bollo, i.g.e. e spese postali di spedizione.

Per le copie conformi dei certificati richiesti e rilasciati contemporaneamente all'originale, i diritti di certificazione sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Casellario

Il casellario previsto dal punto I dell'art. 3, tenuto presso la segreteria del Servizio, è a disposizione degli aventi interesse per la consultazione, nonchè delle autorità competenti per qualunque ricerca inerente al Servizio.

A richiesta può essere rilasciata copia della documentazione agli atti, contro pagamento dei relativi diritti.

Art. 10.

I responsi del Laboratorio gemmologico saranno esclusivamente di carattere tecnico-scientifico.

Art. 11.

I gioielli, durante il periodo di permanenza presso il Servizio per le necessarie operazioni di analisi vengono custoditi in apposita cassaforte, assicurata per una cifra largamente sufficiente a coprire il valore massimo presunto dei gioielli, che possono essere lasciati temporaneamente in custodia al Laboratorio stesso.

Agli effetti « attivi » per la suddetta assicurazione è tenuto un registro di carico e scarico giornaliero.

Art. 12.

Il personale comunque addetto al Servizio pubblico di controllo per le pietre preziose e le perle è vincolato al segreto di ufficio.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

A T T I

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA ALESSANDRIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA MILANO

SERVIZIO PUBBLICO DI CONTROLLO PER LE PIETRE PREZIOSE E LE PERLE

(*approvato con decreto interministeriale 13 novembre 1956*)

LABORATORIO DI ANALISI GEMMOLOGICHE PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO «B. CELLINI» DI VALENZA (ALESSANDRIA)

SEZIONE DI MILANO

Via Mercanti n. 2, tel. 878470

(*istituita con decreto interministeriale 5 agosto 1966*)

N. d'entrata ....
Bollettino di Analisi
N. ....

Milano ....

CERTIFICATO DI ANALISI

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA

....

L'ANALISTA DIRETTORE DEL LABORATORIO GEMMOLOGICO

....

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA ALESSANDRIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA MILANO

SERVIZIO PUBBLICO DI CONTROLLO PER LE PIETRE PREZIOSE E LE PERLE

(*approvato con decreto interministeriale 13 novembre 1956*)

LABORATORIO DI ANALISI GEMMOLOGICHE PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO «B. CELLINI» DI VALENZA (ALESSANDRIA)

SEZIONE DI MILANO

Via Mercanti n. 2, tel. 878470

(*istituita con decreto interministeriale 5 agosto 1966*)

N. d'entrata ....
Bollettino di Analisi
N. ....

Milano ....

CERTIFICATO DI ANALISI

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA

....

L'ANALISTA DIRETTORE DEL LABORATORIO GEMMOLOGICO

....

(6456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1966, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6511)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 235, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario esperito in data 10 ottobre 1964 dal signor Araneo Vincenzo avverso la determinazione del corrispettivo di gestione del magazzino vendita dei generi di monopolio di Melfi.

(6486)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1966, registro n. 18 Finanze, foglio n. 358, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal vice direttore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Marino dott. Roberto, per ottenere l'annullamento della deliberazione 23 maggio 1962 del Consiglio di amministrazione del Ministero per le finanze, con la quale venne rigettato il ricorso gerarchico del medesimo proposto avverso il giudizio complessivo di «Distinto» attribuitogli per l'anno 1960, è stato accolto e, conseguentemente, è stata annullata la delibera del predetto Consesso.

(6508)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1966, registro n. 18 Finanze, foglio n. 359, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal vice direttore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari Marino dott. Roberto, per ottenere l'annullamento delle deliberazioni 15 dicembre 1961 del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con le quali vennero rigettati i ricorsi gerarchici dal medesimo proposti avverso i giudizi complessivi di «Distinto» attribuitigli per gli anni 1958 e 1959, è stato accolto e, conseguentemente, sono state annullate le delibere del predetto Consesso.

(6509)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1966, registro n. 18 Finanze, foglio n. 357, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal vice direttore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Roberto Marino, per ottenere l'annullamento della deliberazione 15 dicembre 1961 del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con la quale venne rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il giudizio complessivo di «Distinto» attribuitogli per l'anno 1957, è stato respinto perchè infondato.

(6510)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle finanze 29 luglio 1966, n. 527, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno di ettari 1.95.80 riportata a catasto in comune di Ravenna - sezione Sant'Alberto, foglio n. 76, mappale n. 11.

(6484)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ottaviano (Napoli)

Con decreto 23 maggio 1966 n. 4690 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 7 del catasto del comune di Ottaviano (Napoli), della complessiva estensione di mq. 2.000.

(6485)

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del Lima Pistoiese, con sede in Cutigliano (Pistoia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 35374 in data 26 luglio 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del Lima Pistoiese deliberato dal Consiglio dei delegati del Consorzio suddetto in data 12 dicembre 1965.

(6365)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa «Consorzio Stabiese Produttori Latte», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1966, i poteri conferiti al dott. Arturo Rebuzzi, commissario governativo della Società cooperativa «Consorzio Stabiese Produttori Latte», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati prorogati dal 30 giugno al 30 dicembre 1966.

(6526)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Cambi medi del 16 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,37
1 Dollaro canadese	579,295
1 Franco svizzero	144,022
1 Corona danese	89,98
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	120,725
1 Fiorino olandese	172,75
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	127,175
1 Lira sterlina	1738,90
1 Marco germanico	156,26
1 Scellino austriaco	24,152
1 Escudo Port.	21,692
1 Peseta Sp.	10,405

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Avviso relativo alla modifica della composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per esami indetti il 4 febbraio 1966, i cui bandi sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1966.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, con propria deliberazione in data 1° giugno 1966, ha disposto che la composizione delle Commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi indetti in data 4 febbraio 1966, i cui bandi sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 70 del 21 marzo 1966, sia modificata nel senso che non è più ammessa la possibilità, già prevista dall'art. 4 dei relativi bandi in alternativa con membri del Consiglio di amministrazione, di nominare in seno alle Commissioni stesse componenti del Collegio sindacale dell'Istituto.

(6527)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità risultato attualmente disponibili cinque posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in una delle branche della fisica o in ingegneria elettronica conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra)

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate nonchè per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, nonchè nei con-

fronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso viale Regina Elena n. 299, Roma entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) la prova pratica prescelta tra quelle indicate nella lettera *B*) dell'art. 6.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio ordinamento carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su di un argomento di Elettronica generale;

2) Tema su di un argomento di Elettronica dei semiconduttori;

3) Tema su di un argomento di Elettronica applicata alla medicina e alla biologia.

B) *Prova pratica*:

Riconoscimento delle più comuni apparecchiature di laboratorio di Elettronica, discussione delle loro caratteristiche e loro impiego.

Oppure, a scelta del candidato:

Risoluzione di un semplice problema di elettronica.

C) *Prova orale*:

Discussione dei compiti scritti e della prova pratica e colloquio mirante ad accertare la cultura generale del candidato in campo scientifico e tecnico.

Traduzione all'impronta dalla lingua inglese di un articolo o passo di argomento scientifico.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate ope-

ranti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

n) gli assistenti ordinari di Università o di Istitutti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati. sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certtificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà conotenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dallo art. 9, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato e stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1966
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 323.

(5106)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli, per la nomina di venti maggiori medici di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 53 del 2 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1966, registro n. 20 Difesa-Marina, foglio n. 215, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per la nomina di venti maggiori medici di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare, bandito con decreto ministeriale 19 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 26 agosto 1965.

(6487)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami, per la nomina di otto sottotenenti delle Armi navali in servizio permanente effettivo - ruolo speciale.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 53 del 2 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1966, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 293, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di otto sottotenenti delle Armi navali in servizio permanente effettivo — ruolo speciale —, bandito con decreto interministeriale 10 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 settembre 1965.

(6488)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami, per la nomina di un sottotenente delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo - ruolo speciale.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 57 del 16 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decrceto interministeriale 28 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1966, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 280, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un sottotenente effettivo — ruolo speciale —, bandito con decreto interministeriale 10 luglio 1965.

(6489)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1738, del 18 maggio 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1964;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto consesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'articolo 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Reposi Valerio . . . . punti 65,841
2. Pisano Santino . . . . » 63.569
3. De Bernardi Giovanni . . . . » 63.388
4. Colombo Ulrico . . . . » 63.373
5. Rosmino Guido . . . . » 62.953
6. Ciocca Francesco . . . . » 62.446
7. Tagliasacchi Carlo . . . . » 61.385
8. Sarno Giorgio . . . . » 61.302
9. Zecca Arturo . . . . » 60.928
10. Ripoli Renzo . . . . » 60,609
11. Troianello Domenico . . . . » 60.100
12. Scorza Giorgio . . . . » 59.812
13. Cappa Leonardo . . . . » 59.681
14. Ballestrasse Flavio . . . . » 59.559
15. Gianatti Aldo . . . . » 59.414
16. Stettini Claudio . . . . » 58.866
17. Pongiglione Carlo . . . . » 58.529
18. Grappiolo Celso . . . . » 57.978
19. Schiavetta Guido Carlo . . . . » 57.625
20. Testa Stefano . . . . » 57.592
21. Bado Luigi . . . . » 57.451
22. Mazzei Amerigo . . . . » 57.285
23. Tomatis Guido . . . . » 57.196
24. Palladino Umberto . . . . » 57.138
25. Roglia Luciano . . . . » 56.603
26. Caruso Giuseppe . . . . » 55.824
27. Cerrato Orlando . . . . » 55.713
28. Dardano Candido . . . . » 55.628
29. De Filippis Giuseppe . . . . » 55.298
30. Costante Domenico . . . . » 55.191
31. Barilaro Giacomo . . . . » 55.039
32. Bellone Sergio . . . . punti 54,945
33. Iacoboni Pietro . . . . » 53.605
34. Scarpellini Mario . . . . » 53.500
35. Giordano Giacomo . . . . » 52.498
36. Bedina Leone . . . . » 51.848
37. Curatola Marco . . . . » 46.611

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, dell'Ufficio medico provinciale di Savona e dei Comuni interessati.

Savona, addì 5 agosto 1966

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata appprovata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto dei comuni di Albenga, Noli, Finale Ligure (Varigotti), Calizzano, Dego, e dei Consorzi di Ceriale-Borghetto Santo Spirito e Nasino-Castelbiano-Alto-Caprauna, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1738, del 16 maggio 1965;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I candidati sotto indicati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1. Reposi Valerio: condotta di Noli;
2. Pisano Santino: condotta di Albenga;
3. De Bernardi Giovanni: consorzio Ceriale-Borghetto Santo Spirito;
4. Colombo Ulrico, condotta di Finale Ligure-Varigotti;
5. Rosmino Guido: condotta di Dego;
6. Ciocca Francesco: condotta di Calizzano;
7. Tagliasacchi Carlo: consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, dei Comuni interessati e dell'Ufficio medico provinciale.

Savona, addì 5 agosto 1966

Il medico provinciale: LOMBARDI

(6519)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.